



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°367 del 29/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, MASSIMO DE PASCALIS, ALDO GOLDONI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTAGONISTA ANDREA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI ROMA 2, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 3 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMI 1 E 3 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Il Procuratore Federale Interregionale;
letti gli atti del procedimento disciplinare scaturiti a seguito della nota formulata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in cui richiedeva, ai fini di chiarimenti in ordine alla gara Colli Albani C5 / Villalba Ogres Moca del 15 novembre 2017, sui provvedimenti disciplinari assunti dall'Arbitro Andrea Antagonista nell'incontro in questione e che, il predetto arbitro, più volte convocato in audizione dalla C.S.A.T. non si è mai presentato;
Preso atto di ciò la Procura ha rilevato che le giustificazioni addotte dall'arbitro, a propria difesa, non appaiono sufficienti e che, in ogni caso, era onere dell'arbitro stesso comunicare alla Corte eventuali legittimi impedimenti a comparire alle udienze fissate dall'Organo giudicante, concordate con il rappresentante arbitrale.
Rileva ancora la Procura che nel corso dell'attività istruttoria ha analizzato i vari documenti di particolare valenza probatoria, quali la segnalazione pervenutagli, copia del referto arbitrale della gara in questione, n.4 inviti di convocazione, l'audizione dell'arbitro e dell'osservatore arbitrale Gian Luigi Tizzano della sezione di Tivoli.

Da tutto ciò è emerso che in effetti l'arbitro più volte citato malgrado i ripetuti inviti rivoltigli dalla CSAT, necessari per rendere chiarezza su quanto riportato nel referto dell'incontro Colli Albani C5 - Villalba Ogres Moca, del 16 novembre 2017, disertava tali inviti senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza.

I fatti di cui sopra venivano sostanzialmente confermati dallo stesso indagato.

Rileva infine la Procura, che la violazione contestata all'arbitro ha generato effetti anche nei confronti di altri tesserati, rientrando tali comportamenti nella giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva, in base a quanto previsto dall'art.3, comma 2 del Regolamento A.I.A..

Tutto ciò premesso, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale l'arbitro Andrea Antagonista della Sezione A.I.A. di Roma 2, per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe.

All'udienza del 21.3.2019, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché personalmente il deferito Andrea Antagonista e il rappresentante AIA La Musta. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità del deferito e per l'effetto che fosse sanzionato:

- Andrea Antagonista con mesi 2 di sospensione;

Il sig. Antagonista deduceva di essere stato contattato la prima volta dal rappresentante AIA Gian Luigi Tizzano il 16.1.18 per essere convocato dinanzi la CSAT del CR Lazio per il 18.1.18 ma che in quella data era ad Accumoli per lavoro, dovendo ripristinare le linee telefoniche; aveva, poi, confermato la disponibilità per il 25.1.18, ma precedentemente la CSAT aveva provveduto a decidere il reclamo e quindi non veniva ascoltato da quell'organo di giustizia sportiva. Depositava la documentazione attestante lo scambio di messaggi con il rappresentante AIA e si riportava alla propria memoria difensiva depositata nel corso del procedimento.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che dalle carte risulta una sola convocazione dell'arbitro Andrea Antagonista dinanzi la CSAT del CR Lazio e le stesse dichiarazioni del rappresentante AIA non consentono di ricostruire con certezza se il deferito fosse stato convocato precedentemente il 16.1.18.

La sua plurima mancata presentazione dinanzi tale organo di giustizia sportiva, dunque, non è ascrivibile a una volontaria condotta di sottrarsi all'audizione per supplemento di referto quanto alla grave disfunzione nel meccanismo di convocazione predisposto dal C.R.A., nei confronti degli arbitri.

È infatti tale organo che, tramite il rappresentante arbitrale, riceve le richieste di audizione da parte della segreteria della CSAT e le veicola agli arbitri mediante mezzi di comunicazione inaffidabili e senza la certezza del ricevimento, non potendo quindi rappresentare compiutamente alla CSAT sia l'effettiva convocazione degli arbitri che loro possibili impedimenti a presenziare.

Tale organizzazione lacunosa e gravemente insufficiente non permette di svolgere con efficacia ed affidabilità la convocazione degli arbitri davanti gli organi di giustizia sportiva poiché ben può condurre a una mancata audizione dei direttori di gara, come accaduto nel caso di specie.

Nessuna responsabilità, d'altra parte, chiaramente emerge in capo al deferito che deve essere prosciolto da ogni addebito.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

DELIBERA

Di prosciogliere il Sig. Andrea Antagonista, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Roma 2 dai fatti a lui ascritti.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
 ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO MORELLI, PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. VILLA ADRIANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART.7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ART.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SIG.RA TESTARELLA MARIA CRISTINA E DEL SIG. BEVILAQUA ENRICO, ENTRAMBI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE AGLI ARTT.61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED I CALCIATORI SOTTO ELENCATI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMI 1 E 5, IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ART.39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F.:
CALCIATORI STEFANELLI ALESSIO, ZULIAN ALESSANDRO, STERPETTI PAOLO, PIERANGELI DANIEL, TRANSULTI LORENZO, MAIOLINI SIMONE, DE CARLO CRISTIAN, COTET ANDREI, FORESI FRANCESCO, BERNARDINI DAVIDE, PIZZUTI DANIELE, DE ANGELIS MANUEL E LUCCO CRISTIAN NONCHE' A CARICO DELLA SOCIETÀ VILLA ADRIANA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

A seguito della segnalazione del 30 maggio 2018, del C. R. LAZIO alla Procura Federale, con la quale comunicava di aver riscontrato, a seguito di un controllo effettuato dal proprio Ufficio Tesseramento, che la società Villa Adriana non aveva regolarmente perfezionato le pratiche di tesseramento di alcuni calciatori che avrebbero partecipato a gare dei Tornei della Attività di Base, corrispondenti a quelli sopra riportati.

Venivano altresì allegate le distinte delle gare a cui avrebbero preso parte i giocatori in questione, ed esattamente agli incontri Marco Simone / Villa Adriana del 14 aprile 2018 e Crecas / Villa Adriana del 24 aprile 2018, valevole per il Campionato Esordienti / Anno 2005 Stagione Sportiva 2017/2018.

La Procura, dalla complessa attività d'indagine, e dagli atti pervenuti, ha accertato i seguenti comportamenti posti in essere:

dal sig. Mauro Morelli, Presidente della società A.S.D. Villa Adriana, per aver violato le norme regolamentari indicate in oggetto, omettendo di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sopra citati e a farli sottoporre agli accertamenti medici, ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa;

dalla sig.ra Testarella Maria Cristina e dal sig. Bevilaqua Enrico, per le violazioni regolamentari a loro addebitate ed indicate in premessa, per aver svolto le funzioni di accompagnatori ufficiali nelle gare di cui sopra, sottoscrivendo le distinte di gara in cui attestavano che i citati calciatori fossero tutti in posizione regolare, senza essere, tra l'altro, stati sottoposti ad accertamenti medici e non dotati di specifica copertura assicurativa;

da tutti i calciatori indicati in epigrafe per aver partecipato illegittimamente alle due gare del 14 e 28 aprile del 2018 in quanto non tesserati con la società Villa Adriana e non in possesso di certificazione medica attestante la idoneità sportiva e di relativa copertura assicurativa.

Premesso tutto ciò, e tenuto conto dei comportamenti dei citati soggetti nella circostanza, la Procura ha ritenuto di deferirli a questo Tribunale Federale Territoriale, specificatamente il Presidente della società A.S.D. Villa Adriana, Mauro Morelli, i due dirigenti accompagnatori della società Testarella Maria Cristina e Bevilaqua Enrico, e tutti i calciatori in argomento e la società A.S.D. Villa Adriana, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 21 marzo 2019 è presente per la Procura Federale l'Avv.to Francesco Bevivino, mentre per i deferiti è presente il presidente della società Villa Adriana sig. Mauro Morelli.

La Procura, dopo averne ribadito i motivi insiste nell'atto di deferimento, chiedendo le seguenti sanzioni:

sig. Mauro Morelli, Presidente della società A.S.D. Villa Adriana, l'inibizione per 90 giorni;

sig.ra Testarella Maria Cristina e sig. Bevilaqua Enrico, dirigenti accompagnatori della predetta società, 30 giorni di inibizione per ciascuno;

per i calciatori indicati in premessa la squalifica per 2 gare, ad eccezione dei calciatori Pizzuti Daniele, De Angelis Manuel e Lucco Cristian per i quali si richiede la squalifica per 1 gara per aver partecipato illegittimamente ad una sola gara;

per la società A.S.D. Villa Adriana n°2 punti di penalizzazione, da scontare nel Torneo Esordienti, per la Stagione sportiva 2018/2019, ed Euro 600,00 di ammenda.

Prende la parola il Presidente Morelli, il quale dichiara di non aver potuto seguire le pratiche di tesseramento dei calciatori, in quanto gravemente malato, e di non aver avuto una persona a disposizione che potesse sostituirlo. Precisa di non aver avuto alcun secondo fine, e che si è trattato solamente di un problema organizzativo.

Il Tribunale, dopo aver valutato tutte le situazioni in discussione, non può non rilevare preliminarmente che la Procura, in casi analoghi a quello in esame, ha specificato che, trattandosi di calciatori che all'inizio della stagione 2017/2018, non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, pur partecipando al Torneo Esordienti, in base alla normativa vigente non sono sanzionabili, non essendo prevista alcuna sanzione nei confronti dei minori, sino al compimento del dodicesimo anno di età, ovvero sino alla categoria Esordienti.

Alla luce di quanto sopra, a parere di questo Tribunale non possono essere accolte le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura a carico dei calciatori e che possono essere lievemente ridimensionate le sanzioni a carico del presidente e della relativa ammenda a carico della società, mentre restano confermate le sanzioni a carico dei due dirigenti.

Detto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

Delibera

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni a loro ascritte e, pertanto, di squalificarli come segue:

- Mauro Morelli, Presidente della Società A.S.D. Villa Adriana, inibizione per n°60 giorni;
- Testarella Maria Cristina e Bevilaqua Enrico, dirigenti accompagnatori della predetta società, inibizione per entrambi per n°30 giorni;
- A.S.D. Villa Adriana, ammenda di Euro 300,00;
- Tutti i calciatori deferiti e riportati in titolo prosciolti.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURO BENINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AL TEMPO DEI FATTI IN OGGETTO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHÉ DELL'ART.22, COMMA 7 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale ha avviato una indagine relativamente al comportamento dell'allenatore Tommaso Falamesca che, a seguito di accordo di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., pubblicato sul CU n.109/AA dell'8 gennaio 2018 per aver svolto indebitamente l'attività di allenatore nella gara Città di Valmontone – Atletico Zagarolo del 14/01/2018 del Campionato Allievi Regionali, per la squadra Città di Valmontone.

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta, la Procura ha preso in esame la nota inviata in data 22 gennaio 2018, il rapporto di gara con distinta dell'incontro Città di Valmontone – Atletico Zagarolo del 14/01/2018 e che, da tali atti è risultato, con certezza, che con il CU n.109/AA dell'8/01/2018 veniva squalificato, per 2 gare effettive, l'allenatore in argomento, che svolgeva indebitamente, in quanto in posizione non regolare, la funzione di tecnico, avendo scontato solo la prima gara di squalifica.

La Procura, ritenuto che dalle succitate circostanze emergono con chiarezza i comportamenti di cui sopra, violando le norme regolamentari indicate in premessa e tenuto conto che le condotte ascrivibili al tecnico, Tommaso Falamesca, ed alla società Città di Valmontone si sono risolte con l'accordo, in virtù dell'ex art. 32 sexies del C.G.S., ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della predetta società al tempo dei fatti in oggetto, sig. Mauro Benini, per aver consentito o comunque non impedito al tecnico di svolgere la funzione in posizione di squalifica.

All'udienze del 28/03/2019 è presente per la Procura Federale l'Avv.to Francesco Bevivino mentre nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudizievoli, disponeva il procedersi della discussione.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità del deferito e per gli effetti che gli fosse irrogata la sanzione dell'inibizione per n°2 mesi.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che dall'istruttoria e dai documenti depositati dalla Procura Federale i fatti oggetto del deferimento appaiono provati, emergendo per tabulas la partecipazione dell'allenatore Tommaso Falamesca alla gara Città di Valmontone – Atletico Zagarolo, per il quale illecito il tecnico ha provveduto a patteggiare ex art.32 sexies C.G.S..

Da ciò deriva che la responsabilità dell'allora Presidente Mauro Benini per aver consentito ovvero per non aver impedito tale illegittima partecipazione.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura.

Tutto ciò premesso

Delibera

Di ritenere il sig. Benini Mauro responsabile per i fatti a lui addebitati e, per l'effetto, di irrogare la sanzione dell'inibizione di n°2 mesi.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma il 29 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli